

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6860 del 09/12/2024
Oggetto	RIFERIMENTO SUAP 693/2024 - DPR N. 59/2013: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA SANDRO PERTINI, 1/5 RICHIESTA DALL'IMPRESA T.M.E. S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE MACCHINE AUTOMATICHE PER DOSATURA, CONFEZIONE E IMBALLAGGIO COMPRESO PARTI E ACCESSORI
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7149 del 06/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno nove DICEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- 1 la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- 2 la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- 3 in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- 4 la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- 5 la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- 6 Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Fidenza e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/149051 del 13/08/2024 – pratica Sinadoc 2024-28690 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta T.M.E. S.P.A. (C.F./PIVA 01734360348), con sede legale sita in comune di Fidenza (PR) via Sandro Pertini, 1/5, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Fabbricazione macchine

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori svolta presso lo stabilimento ubicato in via Sandro Pertini, 1/5 comune di Fidenza (PR) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE SAC a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2024/146872 del 09/08/2024 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,
- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST Prot. n. PG/2024/153325 del 26/08/2024 in merito alla matrice emissioni in atmosfera depositata agli atti, i seguenti atti/determinazioni di assenso:
- Il parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica Prot. Arpae PG/2024/179417 del 04/10/2024, depositato agli atti;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fidenza acquisita a protocollo Arpae PG/2024/213022 del 25/11/2024, che fa anche riferimento al parere di Arpae St in merito all'acustica ambientale, depositato agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia poichè la responsabilità dello svolgimento di tale verifica per le istanze in cui il SUAP è Autorità Procedente, ai sensi del D.lgs 159/2011, è in capo al SUAP territorialmente competente.

CONSIDERATO inoltre che:

il Comune di Fidenza nel proprio parere prot. n. prot. n. 62102 del 25/11/2024 acquisita a protocollo Arpae PG/2024/213022 del 25/11/2024 sottolinea che " *Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 22 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994. Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore (...)*".

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa T.M.E. S.P.A., per l'esercizio dell'attività di Fabbricazione macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori da realizzare in comune di Fidenza (PR), Via Sandro Pertini, 1/5, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ASSUMERE**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. **DI ADOTTARE** ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa T.M.E. S.P.A. Codice Fiscale - P.IVA 01734360348 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in comune di Fidenza Via Sandro Pertini, 1/5, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento Conclusivo n. 15/2022 del 08/11/2022 che recepisce la Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2022-5130 del 07/10/2022 che deve intendersi revocata dal rilascio del provvedimento finale del SUAP del Comune di Fidenza;

3. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- “Allegato C Emissioni” con acclusa planimetria di riferimento;
- Allegato E matrice Rumore

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell’art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell’ambiente;

7. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. **DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell’AUA al SUAP del Comune di Fidenza ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all’impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Fidenza. e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all’Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. **DI DARE ATTO** che la presente AUA, adottata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell’art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, e che acquisirà efficacia in sede di rilascio da parte del SUAP, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell’atto ovvero da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-28690 Società T.M.E. S.P.A. stabilimento sito in comune di Fidenza Via Sandro Pertini, 1/5
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	<i>Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";</i>
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta essere autorizzata agli scarichi in atmosfera con Provvedimento del SUAP n.15/2022 del 08/11/2022 (DET-AMB-2022-5130 del 07/10/2022); - di tale autorizzazione si richiede la modifica per: - variazione del layout aziendale; - aumento delle ore/giorno di funzionamento delle apparecchiature collegate alle emissioni; - inserimento nuove emissioni; - l'attività industriale prevede "fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori e vendita macchine automatiche e sistemi elettronici"; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); - l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma; - si prende atto che in istanza viene dichiarata la presenza di emissioni E8-E9 derivanti dagli sfiati dei compressori; - è stata dichiarata la presenza di impianti termici a metano per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: C1-C2- "Caldaie a metano" con potenza termica pari a 90 kW cadauna (nuove emissioni); - è stata dichiarata la presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI;	
EMISSIONE E4:-"Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio" da 110 kW impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma soggetto al rispetto dei	

limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	650	mg/Nm ³
Materiale Particellare	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E1: - “Aspirazione saldatura ”
(emissione modificata per spostamento)

Gli effluenti gassosi provenienti dal braccio aspirante devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	1.800	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: - “Aspirazione pallinatura, smerigliatura, sbavatura, lucidatura”
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative (1 calata dalla pallinatura + 5 calate da smerigliatrici/sbavatrici/lucidatura) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

E' ammessa la contemporaneità di aspirazione sulle nuove 5 postazioni di 1 su 5.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.800	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E3: - “Aspirazione stampante 3D”
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.200	Nm³/h
Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	7	m
SOV (espressi come C-org Tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E5: - “Aspirazione macchine utensili”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative (1 tornio + 1 trapano/fresa +1 fresa) devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti che si liberano (filtro multiplo (separatore di gocce, prefiltro metallico e filtri finali F6).

E' ammessa la contemporaneità di funzionamento di n.1 macchina su n.3.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.000	Nm³/h
Durata ore/giorno	16	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONI E6: - “Cabina di verniciatura per ritocco manuale”

(nuova emissione)

Le attività di pulitura, sgrassaggio delle superfici metalliche, incollaggio e verniciatura vengono svolte in un'unica cabina. L'attività di appassimento verrà effettuata a temperatura ambiente.

Gli effluenti gassosi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento del materiale particellare.

Dovranno essere utilizzati prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Fase di applicazione:

Portata massima tal quale	1.700	Nm³/h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	3	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Fase di appassimento:

approssimativa:		
Portata massima tal quale	1.700	Nm³/h
Durata ore/giorno	3	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	13	m
COV (espressi con C-org. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Fase di pulizia/sgrassaggio:

Portata massima tal quale	1.700	Nm³/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	13	m
COV (espressi con C-org. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Fase di incollaggio:

Portata massima tal quale	1.700	Nm³/h
Durata ore/giorno	2	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	13	m
COV (espressi con C-org. tot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E7: -"Aspirazione banco di molatura"

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti da tale fase lavorativa devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2.800	Nm³/h
Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	330	giorni
Altezza minima	7	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E1 - E2 - E3 - E5 - E6 (fase di applicazione, di appassimento, di pulizia, incollaggio) - E7** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni,

quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1 - E2 - E3 - E5 - E6 (fase di applicazione, di appassimento, di pulizia, incollaggio) - E7 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 - E2 - E3 - E5 - E6 (fase di applicazione, di appassimento, di pulizia, incollaggio) - E7, è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs 8152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E2 - E3 - E5 -E6 - E7 devono avere una periodicità annuale.

Per quanto riguarda **le sostanze classificate** AUSL nel proprio parere prot. n. 69424 del 04/10/2024 fa presente che *"Si prende atto di quanto indicato dalla ditta riguardo l'uso nel ciclo produttivo di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H360). Nel ricordare che l'uso di queste sostanze deve essere limitato nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio, si condivide quanto indicato dalla ditta.*

Preso atto che la ditta ha esaminato le schede di sicurezza delle sostanze o delle miscele presenti nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni e valutato che tali materie sono comprese tra le materie:

- 1 cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360;
- 2 di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 3 estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo 1907/2006 <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).

E' precisato dalla ditta che, in considerazione della specificità dell'attività svolta, al momento sul mercato non sono disponibili prodotti alternativi.

Si ricorda di rispettare scrupolosamente le indicazioni dettagliate nello scenario espositivo pertinente all'uso che la ditta effettua di queste sostanze allegato alla SDS con particolare riferimento sia alla manipolazione delle stesse sia alle ricadute ambientali (emissioni, smaltimento)."

Poichè dalle schede di sicurezza allegate alla domanda risultano sostanze classificate con le indicazioni di pericolo riportate al comma 4 dell'art. 272 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs 102/2020 con l'invio di una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. La frequenza di invio di tale relazione è ogni 5 anni a decorrere dalla data di rinnovo, rilascio dell'autorizzazione.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	T.M.E. S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	01734360348
Sede legale:	via Pertini n.1/5, Fidenza (Parma)
Gestore:	Merli Claudia
Sede locale impianti:	via Pertini n.1/5, Fidenza (Parma)
Coordinate WGS84 (Lat):	44.853580
Coordinate WGS84 (Long):	10.083320
Attività sede locale (C.C.I.A.A.):	Fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di materie prime [kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	330
Altezza media sbocco emissione:	7 m
Temperatura media emissioni:	ambiente

Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni

PM (Materiale Particellare):	390 kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	372 kg/anno*

*calcolato dall'input di materie prime dichiarato in istanza

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO

	16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto; I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano: · per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al	

30% del risultato;

- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse

modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

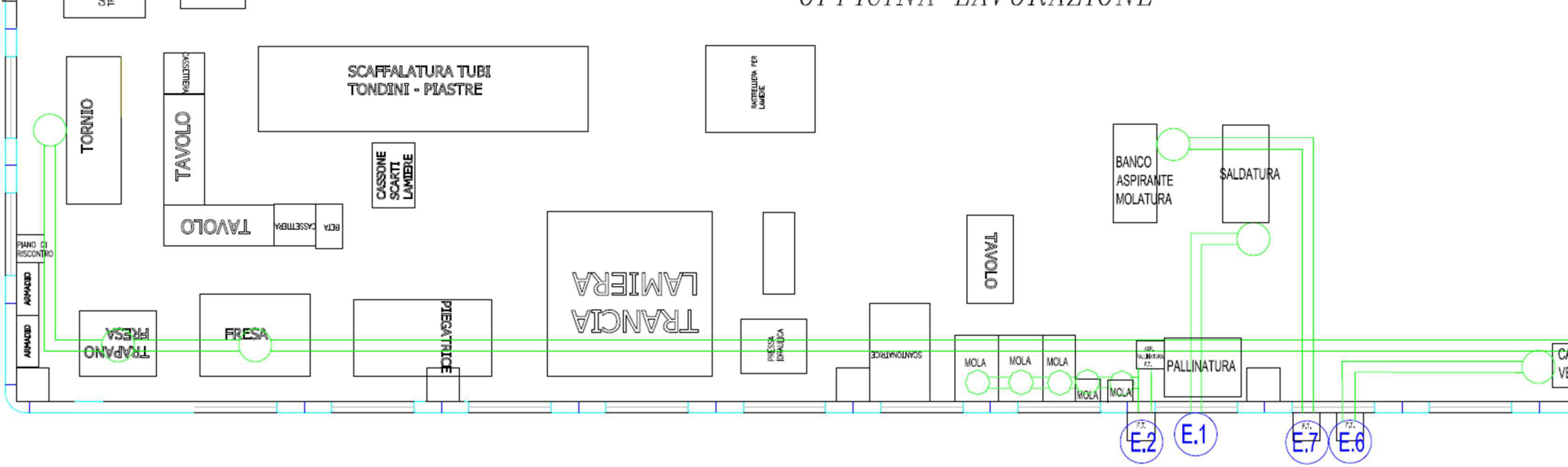
Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"

ALLEGATO TECNICO

Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

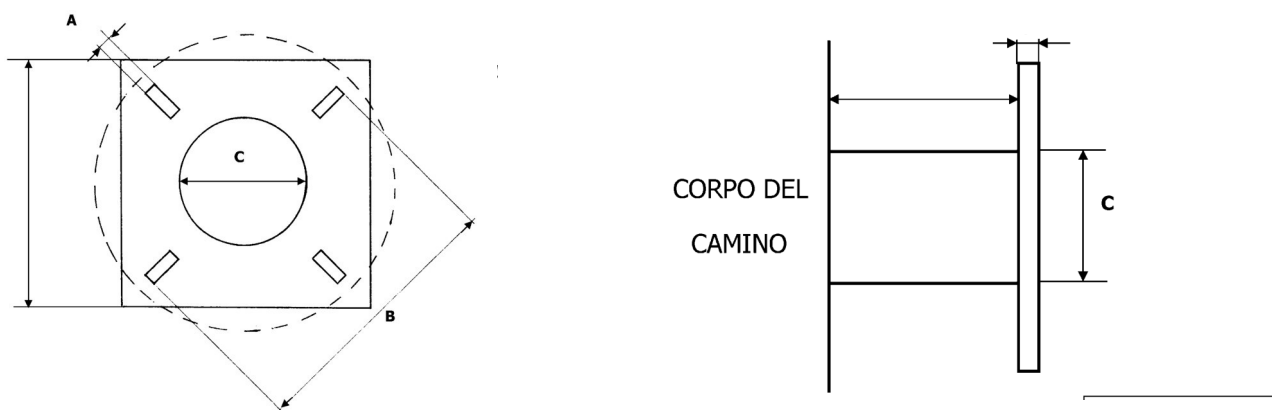
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-28690
	Società T.M.E. S.P.A. stabilimento sito in comune di Fidenza Via Sandro Pertini, 1/5
	Eventuali premesse (Riferimento alla valutazione previsionale di impatto acustico allegato alla domanda, redatta e firmata da tecnico)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Il Comune nel proprio parere 62102 del 25/11/2024 specifica che <i>"in merito alla matrice rumore è allegata una Valutazione di impatto acustica previsionale dalla quale si evince quanto segue:</i> - <i>la lavorazione della Ditta consiste nell'attività di fabbricazione di macchine automatiche per dosatura, confezione e imballaggio compreso parti e accessori e vendita macchine automatiche e sistemi elettronici;</i> - <i>la Valutazione acustica presentata prende in esame le modifiche impiantistiche e riorganizzazione del lay-out macchinari del reparto "Officina lavorazione" con spostamento di alcuni macchinari, impianti di aspirazione e relativi punti emissivi ed inserimento di nuovi macchinari e fasi lavorative.</i> - <i>la lavorazione si svolge esclusivamente nel periodo diurno, fatto salvo la sola stampante 3D funzionerà in automatico, senza presenza di personale, anche dalle 22.00 alle 06.00;</i> - <i>sono stati fatti rilievi fonometrici in data 20/05/2024;</i> - <i>l'area aziendale rientra in classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti assoluti di immissione di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni;</i> - <i>oltre tutti i confini aziendali (praticamente tutt'attorno si trovano altre aziende o aree artigianali) si individuano sempre aree prevalentemente industriali che rientrano in classe V;</i> - <i>il ricettore rappresentativo individuato (R1), che rientra in classe V ed è relativo ad una civile abitazione;</i> - <i>le sorgenti di rumore esterne sono costituite da: punti emissione in atmosfera;</i> - <i>si è verificato con rilievi strumentali il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato attuale;</i> <i>si è verificato con rilievi strumentali e con calcolo della propagazione del rumore delle nuove sorgenti, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali dello stato di progetto.</i> - <i>ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 14 agosto 2024, prot. n. 43761, considerate senza osservazioni le conclusioni del Tecnico competente in acustica incaricato, sulla base dei rilievi</i>

	<i>fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, che ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame ha espresso parere favorevole all'istanza e nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico in Acustica estensore della valutazione acustica.</i> <i>- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe V (area prevalentemente industriali) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017"</i> e pertanto elenca le seguenti prescrizioni: 1 <i>"dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;</i> 2 <i>rispettare la prescrizione indicata nel parere ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 14 agosto 2024, prot. n. 43761, di seguito riportata:</i> ◦ <i>rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico in Acustica estensore della valutazione acustica."</i>
--	--

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.